

**CODICE DI  
PROCEDURA  
CIVILE**

**operativo**

**ANNOTATO CON  
DOTTRINA E GIURISPRUDENZA**



# **CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

# **operativo**

**ANNOTATO CON  
DOTTRINA E GIURISPRUDENZA**

a cura di

- ▶ Luca **Ariola**
- ▶ Roberto **Pellecchia**
- ▶ Luciano **Ciafardini**
- ▶ Roberto **Peluso**
- ▶ Matteo de **Crescenzo**
- ▶ Paolo **Scognamiglio**
- ▶ Luigi **Giordano**
- ▶ Cesare **Taraschi**

**XII  
EDIZIONE**

**2017**

Copyright © 2017 Simone S.p.A.  
Via F. Russo, 33/D  
80123 Napoli

Tutti i diritti riservati.  
È vietata la riproduzione anche parziale  
e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione  
scritta dell'editore.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Simone S.p.A.  
(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

XII edizione: maggio 2017  
OP2 - Codice di Procedura Civile Operativo  
ISBN 978-88-914-1366-6

Ristampe

8	7	6	5	4	3	2	1	2017	2018	2019	2020
---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------	------

Questo volume è stato stampato presso:  
Arti Grafiche Italo Cernia  
Via Capri, n. 67 - Casoria (NA)

*Direzione e coordinamento redazionale dott.: Rossana Petrucci*

*Stante il necessario coordinamento tra gli Autori, l'Opera è stata così curata:*

Luca Ariola (*magistrato*) artt. 267-274bis; 670-746; 784-795  
Antonella Comite, Gabriela Gianturco artt. 633-656; 806-840  
Luciano Ciafardini (*magistrato*) artt. 244-266; 747-783  
Matteo De Crescenzo (*avvocato*) artt. 41-50quater; 323-408  
Luigi Giordano (*magistrato*) artt. 51-162; 191-220; 657-669; 796-805  
Roberto Pellecchia (*magistrato*) artt. 409-447bis  
Roberto Peluso (*magistrato*) artt. 1-40; 221-243; 275-322; 669bis-669quaterdecies  
Paolo Scognamiglio (*magistrato*) artt. 163-190bis  
Cesare Taraschi (*magistrato*) artt. 474-632

*Nelle precedenti edizioni l'aggiornamento degli artt. 633-656 e 806-840 è stato curato dal dott. Antonio Cairo (magistrato) mentre gli articoli 163-190bis sono stati curati dal dott. Modestino Villani (magistrato)*

*Hanno collaborato alla revisione del testo e all'elaborazione degli indici i dott.: Antonella Comite e Gabriela Gianturco*

L'elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze

*Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno*

## PREFAZIONE

Giunge alla sua dodicesima edizione, visto il sempre più crescente successo riscontrato tra gli operatori del diritto, il Codice di Procedura Civile Operativo.

Anche quest'anno si è reso necessario dare conto delle novità normative e degli orientamenti giurisprudenziali più interessanti che hanno contrassegnato il processo civile.

Particolare attenzione è stata riservata al D.L. 3-5-2016, n. 59, conv. dalla L. 30-6-2016, n. 119 (*Procedure esecutive e concorsuali*), che ha introdotto non poche novità in materia di processo esecutivo, sul quale peraltro il legislatore era intervenuto in precedenza con il D.L. 132/2014, conv. dalla L. 162/2014, e successivamente con D.L. 83/2015, conv. dalla L. 132/2015.

Ampio risalto è stato inoltre dato alla *riforma del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione* introdotta con D.L. 31-8-2016, n. 168, conv. dalla L. 25-10-2016, n. 197 (*Definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa*): la novella ha apportato significative modifiche al *giudizio di legittimità* allo scopo di incrementarne l'efficienza.

Non mancano, infine, riferimenti (per i significativi collegamenti seppur indiretti al procedimento civile) alla L. 20-5-2016, n. 76 (*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*); al D.L. 17-2-2017, n. 13, conv. dalla L. 13-4-2017, n. 46 (*Protezione internazionale e contrasto dell'immigrazione illegale*), che istituisce le *sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*, nonché alla L. 8-3-2017, n. 24 (*Responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*), che ha introdotto una specifica *condizione di procedibilità della domanda relativa a giudizi di responsabilità sanitaria*.

Il proliferare in tempi così ravvicinati di regole processuali soggette a discipline transitorie parzialmente differenti l'una dall'altra, può generare confusione negli operatori del diritto che necessitano, quindi, di un'immediata ed esauriente interpretazione dell'intervento legislativo. Per venire incontro a tali esigenze, anche in questa nuova edizione tutte le novità normative sono esaminate sulla base dei primi orientamenti della dottrina e della giurisprudenza di merito, coordinate con un attento confronto con le normative previgenti e le singole discipline transitorie, mantenendo intatto lo scrupoloso percorso logico-sistematico di commento in calce ad ogni norma.

Anche per la proficua ed insostituibile collaborazione della redazione, il lavoro, ricco di note e richiami intertestuali, si completa con un corredo di indici *sistematico, analitico-alfabetico e cronologico*.

Gli Autori

# INDICE SISTEMATICO

Copyright © Simone S.p.A.



## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

<b>Principi fondamentali</b> .....	9
------------------------------------	---

## Parte I: Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I - <b>Rapporti civili</b> .....	11
TITOLO II - <b>Rapporti etico-sociali</b> .....	14
TITOLO III - <b>Rapporti economici</b> .....	15
TITOLO IV - <b>Rapporti politici</b> .....	17

## Parte II: Ordinamento della Repubblica

TITOLO I - <b>Il Parlamento</b> .....	18
TITOLO II - <b>Il Presidente della Repubblica</b> .....	22
TITOLO III - <b>Il Governo</b> .....	24
TITOLO IV - <b>La Magistratura</b> .....	25
TITOLO V - <b>Le Regioni, le Province, i Comuni</b> .....	28
TITOLO VI - <b>Garanzie costituzionali</b> .....	34

<b>Disposizioni transitorie e finali</b> .....	35
--	----

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

## LIBRO PRIMO

## DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - <b>Degli organi giudiziari</b> .....	41
CAPO I - <i>Del giudice</i> .....	41
Sezione I - <i>Della giurisdizione e della competenza in generale (1-6)</i> .....	41
» II - <i>Della competenza per materia e valore (7-17)</i> .....	55
» III - <i>Della competenza per territorio (18-30bis)</i> .....	80
» IV - <i>Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione (31-36)</i> .....	117
» V - <i>Del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza (37-40)</i> .....	136
» VI - <i>Del regolamento di giurisdizione e di competenza (41-50)</i> .....	159
» VIbis - <i>Della composizione del Tribunale (50bis-50quater)</i> .....	207
» VII - <i>Dell'astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici (51-56)</i> .....	212
CAPO II - <i>Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario (57-60)</i> .....	223
» III - <i>Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice (61-68)</i> .....	228
TITOLO II - <b>Del pubblico ministero (69-74)</b> .....	244
» III - <b>Delle parti e dei difensori</b> .....	254
CAPO I - <i>Delle parti (75-81)</i> .....	254
» II - <i>Dei difensori (82-87)</i> .....	276
» III - <i>Dei doveri delle parti e dei difensori (88-89)</i> .....	296
» IV - <i>Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali (90-98)</i> .....	301
TITOLO IV - <b>Dell'esercizio dell'azione (99-111)</b> .....	324
TITOLO V - <b>Dei poteri del giudice (112-120)</b> .....	361
» VI - <b>Degli atti processuali</b> .....	387
CAPO I - <i>Delle forme degli atti e dei provvedimenti</i> .....	387
Sezione I - <i>Degli atti in generale (121-126)</i> .....	387



	Pag.
Sezione II - <i>Delle udienze</i> (127-130).....	394
» III - <i>Dei provvedimenti</i> (131-135).....	396
» IV - <i>Delle comunicazioni e delle notificazioni</i> (136-151).....	407
CAPO II - <i>Dei termini</i> (152-155).....	444
» III - <i>Della nullità degli atti</i> (156-162).....	454

LIBRO SECONDO  
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

TITOLO I - <b>Del procedimento davanti al tribunale</b> .....	471
CAPO I - <i>Dell'introduzione della causa</i> .....	471
Sezione I - <i>Della citazione e della costituzione delle parti</i> (163-171).....	471
» II - <i>Della designazione del giudice istruttore</i> (172-174).....	534
CAPO II - <i>Dell'istruzione della causa</i> .....	538
Sezione I - <i>Dei poteri del giudice istruttore in generale</i> (175-179).....	538
» II - <i>Della trattazione della causa</i> (180-190bis).....	556
» III - <i>Dell'istruzione probatoria</i> .....	625
§1 - <i>Della nomina e delle indagini del consulente tecnico</i> (191-201).....	625
§2 - <i>Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale</i> (202-209).....	638
§3 - <i>Dell'esibizione delle prove</i> (210-213) .....	648
§4 - <i>Del riconoscimento e della verifica della scrittura privata</i> (214-220).....	656
§5 - <i>Della querela di falso</i> (221-227).....	667
§6 - <i>Della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale</i> (228-232).....	679
§7 - <i>Del giuramento</i> (233-243).....	688
§8 - <i>Della prova per testimoni</i> (244-257bis).....	702
§9 - <i>Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti</i> (258-262).....	736
§10 - <i>Del rendimento dei conti</i> (263-266).....	741
Sezione IV - <i>Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti</i> .....	746
§1 - <i>Dell'intervento di terzi</i> (267-272).....	746
§2 - <i>Della riunione dei procedimenti</i> (273-274bis).....	758
CAPO III - <i>Della decisione della causa</i> (275-281) .....	765
» IIIBIS - <i>Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica</i> (281bis-sexies)	785
» IIITER - <i>Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico</i> (281septies-281novies).....	791
» IV - <i>Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze</i> (282-286) .....	792
» V - <i>Della correzione delle sentenze e delle ordinanze</i> (287-289) .....	803
» VI - <i>Del procedimento in contumacia</i> (290-294) .....	814
» VII - <i>Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo</i> .....	830
Sezione I - <i>Della sospensione del processo</i> (295-298) .....	830
» II - <i>Dell'interruzione del processo</i> (299-305) .....	843
» III - <i>Dell'estinzione del processo</i> (306-310) .....	863
TITOLO II - <b>Del procedimento davanti al giudice di pace*</b> .....	878
[CAPO I - <i>Disposizioni comuni</i> ] (311-313).....	878
[ » II - <i>Disposizioni speciali per il procedimento davanti al pretore</i> ] (314-315).....	882
[ » III - <i>Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace</i> ] (316-322).....	884
TITOLO III - <b>Delle impugnazioni</b> .....	894
CAPO I - <i>Delle impugnazioni in generale</i> (323-338).....	894
» II - <i>Dell'appello</i> (339-359) .....	977
CAPO III - <i>Del ricorso per cassazione</i> .....	1074
Sezione I - <i>Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi</i> (360-373) .....	1074
» II - <i>Del procedimento e dei provvedimenti</i> (374-391ter) .....	1168
» III - <i>Del giudizio di rinvio</i> (392-394).....	1236

\* La ripartizione in capi del presente titolo è soppressa ex art. 69, d.lgs. 19-2-1998, n. 51 a decorrere dal 2-6-1999.

	<i>Pag.</i>
CAPO IV - <i>Della revocazione</i> (395-403).....	1252
» V - <i>Dell'opposizione di terzo</i> (404-408) .....	1275
TITOLO IV - <b>Norme per le controversie in materia di lavoro</b> .....	1287
CAPO I - <i>Delle controversie individuali di lavoro</i> .....	1287
Sezione I - <i>Disposizioni generali</i> (409-412quater) .....	1287
» II - <i>Del procedimento</i> .....	1321
§1 - <i>Del procedimento di primo grado</i> (413-432) .....	1321
§2 - <i>Delle impugnazioni</i> (433-441) .....	1401
CAPO II - <i>Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie</i> (442-473) .....	1426

### LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

TITOLO I - <b>Del titolo esecutivo e del precetto</b> (474-482).....	1465
» II - <b>Dell'espropriazione forzata</b> .....	1498
CAPO I - <i>Dell'espropriazione forzata in generale</i> .....	1498
Sezione I - <i>Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale</i> (483-490) .....	1498
» II - <i>Del pignoramento</i> (491-497) .....	1510
» III - <i>Dell'intervento dei creditori</i> (498-500) .....	1538
» IV - <i>Della vendita e dell'assegnazione</i> (501-508).....	1549
» V - <i>Della distribuzione della somma ricavata</i> (509-512) .....	1555
CAPO II - <i>Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore</i> .....	1566
Sezione I - <i>Del pignoramento</i> (513-524) .....	1566
» II - <i>Dell'intervento dei creditori</i> (525-528) .....	1588
» III - <i>Dell'assegnazione e della vendita</i> (529-540bis).....	1591
» IV - <i>Della distribuzione della somma ricavata</i> (541-542) .....	1608
CAPO III - <i>Dell'espropriazione presso terzi</i> .....	1610
Sezione I - <i>Del pignoramento e dell'intervento</i> (543-551) .....	1610
» II - <i>Dell'assegnazione e della vendita</i> (552-554).....	1645
CAPO IV - <i>Dell'espropriazione immobiliare</i> .....	1651
Sezione I - <i>Del pignoramento</i> (555-562) .....	1651
» II - <i>Dell'intervento dei creditori</i> (563-566) .....	1672
» III - <i>Della vendita e dell'assegnazione</i> .....	1676
§1 - <i>Disposizioni generali</i> (567-569) .....	1676
§2 - <i>Vendita senza incanto</i> (570-575).....	1693
§3 - <i>Vendita con incanto</i> (576-591) .....	1703
§3bis - <i>Delega delle operazioni di vendita</i> (591bis-591ter).....	1736
Sezione IV - <i>Dell'amministrazione giudiziaria</i> (592-595) .....	1745
» V - <i>Della distribuzione della somma ricavata</i> (596-598) .....	1749
CAPO V - <i>Dell'espropriazione di beni indivisi</i> (599-601).....	1754
» VI - <i>Dell'espropriazione contro il terzo proprietario</i> (602-604) .....	1761
TITOLO III - <b>Dell'esecuzione per consegna o rilascio</b> (605-611) .....	1765
» IV - <b>Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare</b> (612-614) .....	1778
TITOLO IV <sup>BIS</sup> - <b>Delle misure di coercizione indiretta</b> (614bis) .....	1786
TITOLO V - <b>Delle opposizioni</b> .....	1790
CAPO I - <i>Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione</i> .....	1790
Sezione I - <i>Delle opposizioni all'esecuzione</i> (615-616) .....	1790
» II - <i>Delle opposizioni agli atti esecutivi</i> (617-618) .....	1811
» III - <i>Opposizioni in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza</i> (618bis) .....	1823
CAPO II - <i>Delle opposizioni di terzi</i> (619-622) .....	1825
TITOLO VI - <b>Della sospensione e dell'estinzione del processo</b> .....	1832
CAPO I - <i>Della sospensione del processo</i> (623-628) .....	1832
» II - <i>Dell'estinzione del processo</i> (629-632) .....	1845

LIBRO QUARTO  
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO	I	- <b>Dei procedimenti sommari</b> .....	1857
CAPO	I	- <i>Del procedimento di ingiunzione (633-656)</i> .....	1857
»	II	- <i>Del procedimento per convalida di sfratto (657-669)</i> .....	1964
»	III	- <i>Dei procedimenti cautelari</i> .....	1992
Sezione	I	- <i>Dei procedimenti cautelari in generale (669bis-669quaterdecies)</i> .....	1992
»	II	- <i>Del sequestro (670-687)</i> .....	2025
»	III	- <i>Dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto (688-691)</i> .....	2044
»	IV	- <i>Dei procedimenti di istruzione preventiva (692-699)</i> .....	2048
»	V	- <i>Dei provvedimenti d'urgenza (700-702)</i> .....	2063
CAPO	IIIBIS	- <i>Del procedimento sommario di cognizione (702bis-702quater)</i> .....	2078
»	IV	- <i>Dei procedimenti possessori (703-705)</i> .....	2092
TITOLO	II	- <b>Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone</b> .....	2107
CAPO	I	- <i>Della separazione personale dei coniugi (706-711)</i> .....	2107
»	II	- <i>Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno (712-720bis)</i> ..	2139
»	III	- <i>Disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta (721-731)</i> .....	2151
»	IV	- <i>Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati (732-734)</i> .....	2158
»	V	- <i>Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi (735-736)</i> .....	2160
»	VBIS	- <i>Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari (736bis)</i> .....	2161
»	VI	- <i>Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio (737-742bis)</i> .....	2163
TITOLO	III	- <b>Della copia e della collazione di atti pubblici (743-746)</b> .....	2179
»	IV	- <b>Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni</b> .....	2183
CAPO	I	- <i>Disposizioni generali (747-751)</i> .....	2183
»	II	- <i>Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli</i> .....	2189
Sezione	I	- <i>Dell'apposizione dei sigilli (752-761)</i> .....	2189
»	II	- <i>Della rimozione dei sigilli (762-768)</i> .....	2194
CAPO	III	- <i>Dell'inventario (769-777)</i> .....	2197
»	IV	- <i>Del beneficio d'inventario (778-780)</i> .....	2204
»	V	- <i>Del curatore dell'eredità giacente (781-783)</i> .....	2207
TITOLO	V	- <b>Dello scioglimento di comunioni (784-791bis)</b> .....	2209
»	VI	- <b>Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche (792-795)</b> .....	2229
»	VII	- <b>Dell'efficacia delle sentenze straniere e della esecuzione di altri atti di autorità straniere (796-805)</b> .....	2232
»	VIII	- <b>Dell'arbitrato</b> .....	2240
CAPO	I	- <i>Della convenzione d'arbitrato (806-808quinquies)</i> .....	2242
»	II	- <i>Degli arbitri (809-815)</i> .....	2281
»	III	- <i>Del procedimento (816-819ter)</i> .....	2306
CAPO	IV	- <i>Del lodo (820-826)</i> .....	2339
»	V	- <i>Delle impugnazioni (827-831)</i> .....	2358
»	VI	- <i>Dell'arbitrato secondo regolamenti precostituiti (832-838)</i> .....	2388
»	VII	- <i>Dei lodi stranieri (839-840)</i> .....	2400

**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE  
DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE  
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

<b>Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.</b> — Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie .....	2413
---	------

# LIBRO PRIMO

## DISPOSIZIONI GENERALI

### TITOLO I

#### DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

#### CAPO I

##### *Del giudice*

#### Sezione I

##### *Della giurisdizione e della competenza in generale*

### **I Giurisdizione dei giudici ordinari.**

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge [806; c. nav. 585], è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente Codice [37; c.c. 2907; Cost. 102, 103] (1).

(1) Cfr. art. 1, r.d. 30-1-1941, n. 12, *Ordinamento giudiziario*; l. 28-4-2016, n. 57 (*Delega al governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*); d.lgs. 31-5-2016, n. 92 (*Disciplina dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e altre disposizioni*).

Cfr. artt. 138-210, r.d. 11-12-1933, n. 1775 (*T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*); r.d.l. 20-7-1934, n. 1404, conv. in l. 27-5-1935, n. 835 (*Tribunale per i minorenni*); d.lgs. 27-6-2003, n. 168 (*Tribunale delle imprese*); l. 2-3-1963, n. 320 (*Sezioni specializzate agrarie*); d.l. 17-2-2017, n. 13, conv. in l. 13-4-2017, n. 46 (*Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE*).

La norma in commento richiama, con riferimento al processo civile, il principio sancito nell'art. 102, co. 1, Cost., secondo cui «la funzione giurisdizionale è esercitata da **magistrati ordinari** istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

L'inciso contenuto nella disposizione di apertura del codice di rito chiarisce che la regola della cognizione delle controversie da parte dei giudici professionali può patire deroghe, laddove altre norme la escludano per cause o gruppi di cause la cui decisione sia devoluta a giudici di altri Stati, ad altri organi dello Stato o a giudici dello Stato non ordinari (in tal senso, Mandrioli). La giurisdizione del giudice ordinario può essere derogata soltanto con una speciale ed espresa disposizione di legge (Cass. **S.U.** 17-9-49, n. 2444).

A sua volta la nozione di **giudice ordinario** si ricava dal dettato dell'art. 106 Cost., ma, soprattutto, dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

#### **Giudici ordinari e giudici speciali**

L'art. 1 della legge sull'ordinamento giudiziario, come modificato dall'art. 1, d.lgs.

19-2-1998, n. 51, individua quali **giudici ordinari**:

- il Giudice di pace (che, tuttavia, non fa parte dell'ordine giudiziario);

- b) il Tribunale ordinario;
- c) la Corte di Appello;
- d) la Corte di Cassazione;
- e) il Tribunale per i minorenni;
- f) il magistrato di sorveglianza;
- g) il Tribunale di sorveglianza.

Sono, invece, **giudici speciali**, cioè esercitano la funzione giurisdizionale solo con riferimento a determinate materie:

- a) la Corte dei Conti;
- b) i Tribunali militari;
- c) il Tribunale superiore delle acque pubbliche;
- d) le Commissioni Tributarie;
- e) i Commissari Regionali per la liquidazione degli usi civici.

Evidenziazione a parte meritano, infine, in ragione della generalità della loro giurisdizione:

- f) il Consiglio di Stato;
- g) i Tribunali Amministrativi Regionali.

L'esistenza di giudici speciali si traduce, sul piano pratico, in un limite alla giurisdizione del giudice ordinario.

Pertanto, ad es., **il giudice ordinario difetta di giurisdizione a conoscere di ricorsi ex art. 700 ove la causa di merito rientri nella giurisdizione di un giudice speciale** (in tal senso, Pret. Roma, 6-10-79).

A proposito dei **giudici speciali** deve ricordarsi che la Costituzione all'art. 102 vieta l'istituzione di nuovi giudici speciali, mentre con la VI disposizione transitoria mantiene fermi, sia pure con il suggerimento della revisione, quelli esistenti.

Tra i giudici speciali, che sono rimasti operanti con cognizione anche in materia di diritti soggettivi, sono da annoverarsi principalmente il Consiglio di Stato e i Tribunali Amministrativi Regionali, rispetto ai quali, però, non opera il suggerimento della revisione, come testualmente stabilisce la citata disposizione transitoria.

La Cassazione ha ritenuto che i Tribunali Regionali delle acque pubbliche non sono giudici speciali, bensì organi specializzati della giurisdizione ordinaria (Cass. S.U. 15-4-94, n. 3520). La diversa configurazione non è meramente classificatoria, perché importa la conseguenza che la questione se una determinata controversia debba essere conosciuta dal Tribunale Regionale delle acque o dall'autorità

giudiziaria ordinaria attiene alla competenza e non alla giurisdizione.

Un discorso particolare va fatto per le Commissioni Tributarie, organizzate in Commissioni Tributarie Provinciali e Commissioni Tributarie Regionali a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 31-12-1992, n. 545. In passato si dubitò della loro costituzionalità, ma la Corte Costituzionale ne stabilì la legittimità sul presupposto che le stesse non fossero da considerare giudici speciali istituiti successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, ma fossero il prodotto di una revisione di giudici speciali funzionanti anteriormente (C. Cost. 19-12-74, n. 287 e 15-7-76, n. 215).

### Limite della sovranità

Rinviando a quanto si dirà nel commento alle, pur abrogate, disposizioni degli artt. 2-4, val la pena in questa sede sottolineare soltanto quale sia il principio che governa i rapporti tra giurisdizione italiana e soggetti dotati di sovranità o di immunità in virtù di norme di diritto internazionale. In proposito la giurisprudenza ha chiarito che per effetto dei principi di immunità giurisdizionale degli Stati stranieri, fissati dal diritto internazionale consuetudinario (a cui rinvia l'art. 10 Cost.), non sussiste la giurisdizione del giudice italiano in ordine all'**azione esecutiva o cautelare su beni appartenenti a detti Stati o a loro enti pubblici, ove si tratti di beni destinati all'esercizio delle loro funzioni sovrane** o, comunque, dei loro fini pubblicistici; mentre tale giurisdizione deve essere affermata ove i beni medesimi siano destinati ad attività commerciali o, in genere, privatistiche (Cass. S.U. 12-1-96, n. 173). Analogamente si è ritenuto che la controversia, promossa nei confronti del console generale del Regno del Belgio in Italia, da un dipendente dell'ufficio consolare, per insorgere avverso l'atto di licenziamento, si sottraesse alla giurisdizione del giudice italiano, qualora il suddetto dipendente svolgesse mansioni non meramente esecutive, ma di concetto, proprie cioè di una categoria impiegatizia inserita nell'ambito di quell'ufficio con compiti di cooperazione e collaborazione **per il perseguimento delle sue finalità pubblicistiche**,

atteso che, in tale ipotesi, trova applicazione l'immunità dalla giurisdizione, contemplata, con riguardo all'attività posta in essere dal Console e dal suo ufficio in qualità di organi

del loro Stato di appartenenza, dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, ratificata con l. 9-8-1967, n. 804 (Cass. S.U. 3-2-86, n. 666).



## CASISTICA

- Ogni giudice, anche qualora dubiti della sua competenza, deve sempre verificare innanzitutto, anche di ufficio, la sussistenza della **propria giurisdizione** (Cass. 5-1-16, n. 29).
- Con riguardo alla controversia inerente alla validità od efficacia di un contratto privatistico stipulato da un ente ecclesiastico (nella specie, locazione), la giurisdizione del giudice italiano non resta esclusa per il fatto che si richieda un'indagine circa la regolarità secondo le norme statutarie ed il diritto canonico, della formazione e manifestazione della volontà negoziale dell'ente medesimo, atteso che il relativo accertamento non interferisce sui suoi atti interni, ma è rivolto al solo fine del riscontro dei requisiti per l'operatività di quel rapporto di diritto privato (Cass. S.U. 12-11-88, n. 6130).
- Il rapporto che si instaura tra una società sportiva ed un soggetto che presta la sua opera a favore di essa, intercorrendo tra due soggetti di diritto privato, ha indiscutibilmente carattere privatistico e non vale a mutare la sua natura e la sua struttura il fatto che la società e il prestatore d'opera siano affiliati o tesserati con una federazione sportiva facente parte del CONI, aventi natura di enti pubblici; le relative

controversie, pertanto, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendovi materia per la devoluzione di esse alla cognizione del giudice amministrativo (Cass. S.U. 1-3-83, n. 1532).

- La controversia tra sostituto d'imposta e sostituito, avente ad oggetto la pretesa del primo di rivalersi delle somme versate a titolo di ritenuta d'acconto non detratta dagli importi erogati al secondo – non diversamente da quella promossa dal sostituito nei confronti del sostituito, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta –, rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, e non del giudice ordinario, posto che, in entrambi i casi, l'indagine sulla legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario anche dell'amministrazione finanziaria (Cass. S.U. 15-11-05, n. 23019).

## 2 [Inderogabilità convenzionale della giurisdizione]. (1)

(1) Art. **abrogato** ex l. 31-5-1995, n. 218, a decorrere dall'1-9-1995. Il testo così disponeva: «La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto».

Adde art. 72, l. 218/1995 cit., che così dispone: «72. Disposizioni transitorie. – 1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.

2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo».

Cfr. artt. 3-5, l. 218/1995 cit.

La disciplina previgente alla l. 31-5-1995, n. 218 (che continua ad applicarsi ai giudizi iniziati prima della sua entrata in vigore) fissava un principio di *tendenziale universalità* della giurisdizione italiana, che poteva patire deroghe a favore di quella straniera o di arbitrati pronunciati all'estero solo nell'ipotesi in cui la deroga risultasse da atto scritto e la controversia ve-



desse contrapposti cittadini stranieri oppure un cittadino straniero ed uno italiano non residente né domiciliato in Italia.

Il criterio speciale fissato dall'art. 3, l. 218/1995 – abrogando gli artt. 2, 3, 4 – ha generalizzato, invece, la regola che sostituisce il criterio della **nazionalità** con quello del **domicilio** (Cass. S.U. 9-12-96, n. 10954).

Infatti, la norma in parola ha stabilito che «*la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un suo rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge*».

Il citato articolo, inoltre, ha previsto che, nell'ipotesi di controversie non rientranti nell'ambito applicativo della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1986, la giurisdizione italiana sussiste anche in base alle regole stabilite per la competenza territoriale interna. Pertanto, il detto criterio consente l'applicabilità allo straniero di tutte le norme sulla competenza interna, con assoluta parificazione del cittadino e dello straniero. In particolare, il richiamo alle regole della competenza per territorio implica l'integrale applicazione allo straniero dell'art. 18, anche dove prevede che un soggetto può essere convenuto innanzi al giudice del luogo dove risiede l'attore, allorché il convenuto non abbia la residenza né il domicilio nel territorio della Repubblica (in tal senso, Cass. S.U. 9-12-96, n. 10954).

#### Altri effetti sulla giurisdizione determinati dalla l. 218/1995

Abbandonato il criterio della cittadinanza, il dettato residuo dell'art. 2 viene ripreso dal secondo comma dell'art. 4 della legge di riforma del diritto internazionale privato. Quivi, spostato il riferimento dal requisito territoriale a quello della natura del diritto controverso, si stabilisce che «*la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitro*

*estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili*».

L'accordo delle parti se, da un lato, può valere ad incardinare il processo dinanzi ad un'autorità giudicante straniera, allo stesso modo, dall'altro, può abbattere il limite fissato nell'art. 3, l. 218/1995, allorché la giurisdizione italiana sia stata, appunto, convenzionalmente accettata dalle parti e tale accettazione sia provata per iscritto ovvero non eccepita nel primo atto difensivo dal convenuto che si sia costituito in giudizio.



#### CASISTICA

- Nella perdurante applicabilità dell'art. 2, dal principio della inderogabilità della giurisdizione ivi fissato discende che l'**accettazione della giurisdizione straniera** da parte del cittadino non opera come criterio di collegamento idoneo ad attribuire allo Stato estero quella competenza internazionale che rende delibabile in Italia la sentenza emessa dal giudice straniero, giacché in caso contrario ne risulterebbe sostanzialmente svuotato il divieto di deroga convenzionale alla giurisdizione (Cass. 21-4-97, n. 3411).
- Contrariamente al disposto normativo di cui all'art. 2 c.p.c., l'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (il cui nuovo testo, modificato dall'art. 11 della Convenzione del Lussemburgo del 1978 e dalla Convenzione

di Donosia - S. Sebastian, prescrive che la clausola attributiva della giurisdizione deve essere conclusa per iscritto, o verbalmente con conferma scritta, o in una forma ammessa dalle pratiche tra le parti, ovvero, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere) consente alle parti di un rapporto obbligatorio la predeterminazione convenzionale del giudice nazionale competente in deroga alle norme previste, in precedenza (artt. 2 ss.), dalla stessa convenzione, pur con la esclusione di quelle di cui agli artt. 12, 15 e 16, relative a fattispecie ritenute non derogabili in via assoluta dal legislatore comunitario *quoad iurisdictionis*. È da ritenersi, pertanto, legittima la clausola in deroga, stipulata tra una società britannica ed

un suo agente italiano, che indichi nella legge e nell'autorità giurisdizionale inglese, rispettivamente, la normativa ed il giudice di riferimento per la composizione delle eventuali, future controversie tra le parti, non ostando a ciò il limite dell'ordine pubblico, di cui all'art. 31 delle previsioni preleggiate al c.c., giusta il disposto dell'art. 25 delle medesime (ove, nella individuazione della legge regolatrice delle obbligazioni, era fatta salva, in ogni caso, la diversa volontà delle parti), dell'art. 1 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 (attributivo di analoga facoltà di scelta alle parti), dell'art. 57 della recente l. 31-5-1995, n. 218 (contenente espresso riferimento alla citata Convenzione di Roma *ratione materiae*). La validità della predetta clausola non è, poi, condizionata alla sua specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., esigendosi, all'uopo (secondo l'interpretazione vincolante di cui alla sentenza della Corte di Giustizia 14 dicembre 1976), la sola esistenza di «serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l'ha predisposta» (Cass. S.U. 11-7-97, n. 6328).

• Con riguardo a giudizio di **separazione personale di coniugi** entrambi cittadini italiani

(introdotto prima dell'entrata in vigore della l. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e al quale, pertanto, non sono applicabili le disposizioni della stessa), sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in forza del principio dell'assoggettamento del cittadino alla giurisdizione italiana, senza che rilevi l'ubicazione all'estero della residenza o del domicilio di uno dei coniugi, trattandosi di circostanza influente solo al diverso fine della competenza territoriale del giudice adito. L'indicata giurisdizione non viene meno né per il fatto che siano state formulate, con quella di separazione, domande circa l'affidamento dei figli di cittadinanza straniera, in quanto la giurisdizione va determinata con riferimento ai criteri di collegamento relativi alle parti del giudizio (qualità che la prole non ha nel giudizio di separazione), né per il fatto che sia stata previamente proposta ad un giudice straniero domanda di scioglimento del matrimonio, in quanto tra quest'ultima causa e quella di separazione personale tra i medesimi coniugi, introdotta in Italia non sussiste alcun rapporto di litispendenza o di continenza (Cass. S.U. 6-11-96, n. 9655).

### 3 [Pendenza di lite davanti a giudice straniero]. (1)

(1) Art. **abrogato** ex l. 31-5-1995, n. 218, a decorrere dall'1-9-1995. Il testo così disponeva: «La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa».

V., inoltre, art. 72, l. 218/1995 cit., riportato in nota (1) *sub* art. 2. Cfr. art. 7, l. 218/1995 cit.

Il principio fissato nella norma abrogata era quello dell'irrelevanza, ai fini dell'instaurazione di un giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, della pendenza di identica causa davanti ad un giudice straniero. La l. 218/1995, intervenendo sul punto, ha ribaltato l'originaria statuizione, sancendo all'art. 7 che «quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende (*intendi: deve sospendere*) il giudizio».

Il fenomeno viene definito come *litispendenza internazionale*, perché partecipa delle connotazioni dell'istituto della litispendenza di cui all'art. 39, con la differenza che la litispendenza interna si risolve con la pronuncia di declaratoria della litispendenza, da adottarsi con sentenza, e con la cancellazione della causa dal ruolo, mentre quella internazionale comporta solo l'obbligo del giudice italiano di disporre la sospensione del giudizio pendente davanti a lui.

L'accertamento sulla pendenza della lite va condotto alla stregua delle regole processuali vigenti nel paese straniero in cui si svolge il processo.

All'apprezzamento del giudice è lasciata, invece, la valutazione sull'opportunità di una sospensione del processo in caso di pregiudizialità della causa straniera, quando il provvedimento emesso all'estero può produrre effetti per l'ordinamento italiano.





## CASISTICA

• La disposizione normativa di cui all'art. 8 della Convenzione italo-svizzera del 1933 (in forza della quale il giudice di ciascuno dei due Stati deve spogliarsi della giurisdizione ove i fatti portati alla sua conoscenza risultino già pendenti dinanzi ad un giudice dell'altro Stato) si limita a considerare la sola ipotesi della **litispendenza** e non trova applicazione qualora le cause siano, tra loro, soltanto connesse, ovvero abbiano, quale nucleo centrale ed essenziale, la medesima questione ovvero il medesimo rapporto.

La ricordata previsione pattizia introduce, difatti, una deroga al generale principio, consacrato nell'art. 3 del codice di rito (ancora applicabile, nella specie, giusto disposto dell'art. 72 l. 218/1995), secondo il quale la giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza della medesima causa, o di altra connessa, dinanzi al giudice straniero, così che il concetto di *pendenza della lite* va inevitabilmente interpretato in senso restrittivo, ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c. (Cass. **S.U.** 28-5-98, n. 5295).

## 4 [Giurisdizione rispetto allo straniero]. (1)

(1) Art. **abrogato** ex l. 31-5-1995, n. 218, a decorrere dall'1-9-1995. Il testo così disponeva: «Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica:

1) se quivi è residente o domiciliato anche elettivamente o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;

2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblica, oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi;

3) se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere;

4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano».

Cfr. artt. 3-5, l. 218/1995 cit.

V. art. 72, l. 218/1995 cit., riportato in nota (1) *sub* art. 2.

Come già detto in sede di commento all'art. 2, il legislatore della l. 218/1995 ha sostituito al criterio della nazionalità quello del domicilio o della residenza.

Nell'art. 3, co. 2, della legge da ultimo citata si stabilisce, inoltre, che la giurisdizione italiana sussiste in tutte quelle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles (27 settembre 1968) ai cui criteri (quelli delle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II) fa richiamo.

Nelle altre materie, la giurisdizione sussiste in quanto sussiste la competenza per territorio (Mandrioli).



## CASISTICA

• Nel vigente sistema di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218), essendo venuto meno, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, ogni riferimento allo straniero ai fini della determinazione dell'ambito della giurisdizione del giudice italiano, assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della **competenza giurisdizionale del giudice italiano**, solo il dato obiettivo del **domicilio** o della **residenza** del convenuto in Italia, senza che possa più farsi distinzione tra conve-

nuto italiano o straniero (Cass. **S.U.** ord. 24-3-06, n. 6585).

• La clausola, con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore su semplice richiesta del medesimo configura una valida espressione di autonomia negoziale e dà vita ad un contratto atipico di garanzia, che pur derogando al principio dell'accessorietà, non fa venir meno la connessione fra il **rapporto fideiussorio** e quello principale, anche al fine della giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 4 n. 3,